



Scheda informativa

DE / FR

# L'impiego di strumenti tecnici nel quadro dell'osservazione degli assicurati

Contesto:

## Votazione del 25.11.2018 / Base legale per la sorveglianza degli assicurati

Data:	9.10.2018
Stato:	Progetto in votazione
Ambiti:	LPGA, AVS, AI, AMal, AINF, AD, PC, IPG, AF

Il 25 novembre si voterà su una base legale per l'osservazione segreta degli assicurati. I due nuovi articoli della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) stabiliscono gli strumenti tecnici autorizzati nel quadro delle osservazioni e le condizioni per il loro impiego.

La normativa  
proposta

### Cosa sarà consentito nel quadro delle osservazioni

Il nuovo articolo 43a LPGA stabilisce gli strumenti tecnici autorizzati nel quadro delle osservazioni. Il capoverso 1 dell'articolo recita: «L'assicuratore può osservare in segreto un assicurato ed effettuare registrazioni su supporto visivo e sonoro, nonché impiegare strumenti tecnici per localizzarlo [...]». Il capoverso 3 precisa: «L'impiego di strumenti tecnici per localizzare l'assicurato è soggetto ad autorizzazione». Conformemente all'articolo 43b capoverso 4 LPGA, la concessione di questa autorizzazione è di competenza del tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone di domicilio dell'assicurato o del Tribunale amministrativo federale, se l'assicurato è domiciliato all'estero.

Strumenti tecnici

### Cosa si intende per strumenti tecnici

Il diritto processuale penale prevede due possibilità di osservazione, intercettazione o registrazione: quella con e quella senza l'impiego di apparecchi tecnici. Per apparecchi tecnici si intendono segnatamente gli strumenti che aumentano sostanzialmente le normali capacità percettive umane, quali potenti teleobiettivi, microfoni direzionali, microspie, apparecchi di localizzazione ecc., per il cui impiego è per principio necessaria l'autorizzazione di un giudice. Senza quest'ultima è possibile registrare eventi o conversazioni solo nello stesso modo in cui potrebbero essere percepiti a occhio od orecchio nudo, per esempio con normali apparecchi fotografici o di registrazione sonora.

Diversamente dal diritto processuale penale, la LPGA autorizzerà l'uso di strumenti tecnici nel quadro delle osservazioni solo per la localizzazione, ma non per le registrazioni su supporto visivo e sonoro.

La volontà del  
legislatore

### Il tenore della legge

Secondo il tenore dell'articolo 43a capoverso 1, «[l'assicuratore] può osservare in segreto un assicurato ed effettuare registrazioni su supporto visivo e sonoro, *nonché impiegare strumenti tecnici per localizzarlo*»; l'espressione «strumenti tecnici» si riferisce dunque unicamente alla localizzazione. Se avesse voluto autorizzare l'impiego di strumenti tecnici anche per le

registrazioni su supporto visivo e sonoro, il Parlamento avrebbe dovuto formulare diversamente la disposizione, per esempio nel modo seguente: «[...] può osservare in segreto un assicurato, impiegando strumenti tecnici per effettuare registrazioni su supporto visivo e sonoro e per localizzarlo». Già il tenore della disposizione mostra pertanto chiaramente che il Parlamento non aveva l'intenzione di autorizzare l'impiego di strumenti tecnici per effettuare registrazioni su supporto visivo o sonoro nel quadro delle osservazioni.

### **La sistematica legale**

La volontà del legislatore emerge però anche dalla sistematica legale. L'articolo 43a capoverso 1 LPGa è infatti fortemente ispirato al vigente articolo 282 del Codice di procedura penale (CPP), che vieta incontestabilmente l'utilizzo di strumenti tecnici che aumentano le capacità percettive umane nel quadro delle osservazioni svolte conformemente a esso. Il loro impiego è infatti disciplinato all'articolo 280 CPP e necessita dell'autorizzazione di un giudice.

### **Dichiarazioni durante l'iter legislativo**

Questa volontà è emersa ripetutamente nel corso dell'iter legislativo. Nel suo parere del 1° novembre 2017, per esempio, il Consiglio federale ha dichiarato: «Il progetto di revisione della LPGa prevede un'osservazione semplice non sottoposta ad autorizzazione, analogamente a quanto previsto all'articolo 282 CPP o all'articolo 128a della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)». Il Consiglio federale ha così voluto esprimere chiaramente la sua opinione secondo cui la disposizione deve essere interpretata nel senso che sono autorizzati unicamente semplici apparecchi di registrazione visiva e sonora, ma non strumenti tecnici che aumentano le capacità percettive umane.

Questo punto di vista è stato ribadito anche dal Parlamento. A questo proposito, il 15 marzo 2018 la consigliera nazionale Isabelle Moret, portavoce della commissione parlamentare competente, ha affermato: «È evidente che l'assicurazione autorizza l'uso di normali strumenti di registrazione sonora e visiva, vale a dire strumenti che non sono in grado di captare immagini e suoni in misura superiore alle capacità umane».

---

Niente droni per le registrazioni

### **Vietato l'uso di droni con telecamera**

Conformemente al tenore della legge e alla volontà del Consiglio federale e del Parlamento, sarà escluso l'impiego di apparecchi quali microfoni direzionali, visori notturni e simili. Non sarà autorizzato nemmeno il ricorso a registrazioni effettuate per mezzo di droni. È quanto ha sottolineato espressamente il relatore germanofono della commissione, il consigliere nazionale Lorenz Hess, il 12 marzo 2018: «Non si intende introdurre la possibilità di utilizzare droni».

L'impiego di questi apparecchi sarà chiaramente escluso anche in virtù di un'altra disposizione. L'articolo 43a capoverso 4 LPGa stabilisce infatti che l'assicurato può essere osservato soltanto se «si trova in un luogo accessibile al pubblico» oppure «in un luogo liberamente visibile da un luogo accessibile al pubblico». Indubbiamente, lo spazio aereo, dal quale il drone farebbe le riprese, non è un luogo accessibile al pubblico.

Teoricamente è ipotizzabile che si possano impiegare droni quali strumenti tecnici per la localizzazione degli assicurati. Questo presuppone però l'autorizzazione di un giudice, che molto difficilmente la accorderebbe, dato che il ricorso a strumenti tecnici per registrazioni visive è vietato e che senza tali registrazioni l'impiego di droni a fini di localizzazione non ha senso.

---

Conclusioni

### **Ammesse solo semplici registrazioni visive e sonore**

Conformemente alla volontà del legislatore, l'impiego di strumenti tecnici sarà autorizzato unicamente per la localizzazione degli assicurati. Per le registrazioni visive e sonore si potranno invece impiegare soltanto apparecchi semplici che permettono di registrare ciò che si può vedere e sentire a occhio e orecchio nudo. Sarà quindi vietato il ricorso a microfoni direzionali, visori notturni, droni e simili.

**Versioni del documento in altre lingue:**

Der Einsatz von technischen Instrumenten im Rahmen von Observationen  
Utilisation d'instruments techniques pour les observations

**Documenti di approfondimento dell'UFAS:**

Gli articoli sull'osservazione in dettaglio  
La protezione della sfera privata nel quadro dell'osservazione degli assicurati  
Esperienze dell'assicurazione invalidità con le osservazioni  
Articoli della LPGA sull'osservazione degli assicurati (Fatti e antefatti)

**Informazioni utili:**

[16.479 Iniziativa parlamentare Base legale per la sorveglianza degli assicurati. Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati](#)  
[ad 16.479 Iniziativa parlamentare Base legale per la sorveglianza degli assicurati. Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati. Parere del Consiglio federale](#)

**Contatto**

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Comunicazione

+41 58 462 77 11

[kommunikation@bsv.admin.ch](mailto:kommunikation@bsv.admin.ch)